REGOLAMENTO (CEE) N. 296/86 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1986

relativo all'applicazione dei regimi di perfezionamento attivo, di perfezionamento passivo e della trasformazione sotto controllo doganale negli scambi tra gli stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da una parte, e la Spagna o il Portogallo, dall'altra, e negli scambi tra i due nuovi stati membri, nel periodo in cui su tali scambi sono riscossi dazi doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 50, paragrafo 3, 210, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 3, del protocollo n. 3,

considerando che gli scambi con i paesi terzi nel quadro del regime di perfezionamento attivo sono disciplinati dalla direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione ;

considerando che gli scambi con i paesi terzi nel quadro del regime di perfezionamento passivo sono disciplinati dalla direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento passivo [2] ;

considerando che gli scambi con i paesi terzi nel quadro del regime di trasformazione sotto controllo doganale sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2110/85 [4] ;

considerando che, salvo disposizione contraria dell'atto di adesione e del protocollo n. 3, le disposizioni in vigore in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1 e dell'articolo 211, paragrafo 1, dell'atto precitato e dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto protocollo, alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunità finantoché sono riscossi dazi doganali su tali scambi ;

considerando che è pertanto necessario applicare negli scambi tra la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ed i nuovi stati membri e negli scambi tra quest'ultimi le disposizioni stabilite dalle due direttive e dal regolamento precitati e dalle direttive e regolamenti adottati per la loro applicazione ;

considerando tuttavia che l'estensione negli scambi, tra stati membri, delle disposizioni in vigore negli scambi con i paesi terzi può essere estesa solo con riserva di certi adattamenti che tengano conto del grado di sviluppo già raggiunto dall'unione doganale nella Comunità ;

considerando che è anzitutto necessario far si che i regimi di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale possano applicarsi agli scambi nella Comunità ampliata anche nel caso in cui le merci che ne sono oggetto si trovino in una delle situazioni giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato ; che il regolamento (CEE) n. 2763/83 definisce tali merci in quanto comunitarie ;

considerando che, fatte salve le misure transitorie previste dall'atto di adesione, gli stati membri debbono garantire un trattamento identico alle merci comunitarie, indipendentemente dallo stato membro da cui tali merci provengono ; che, conseguentemente, le norme che subordinano la concessione del regime di perfezionamento attivo negli scambi con i paesi terzi all'esigenza che tale regime contribuisca a soddisfare le condizioni più favorevoli per l'esportazione dei prodotti risultanti dal perfezionamento, non sono giustificate negli scambi tra stati membri ; che il regime di perfezionamento attivo attuato tra gli stati membri deve, in ogni caso, essere considerato tale da contribuire, nello stato membro di perfezionamento, a realizzare le condizioni più favorevoli per l'esportazione dei prodotti risultanti dal perfezionamento, senza che siano lesi gli interessi essenziali dei produttori comunitari ; che inoltre, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 866/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo all'adozione di misure particolari concernenti l'esclusione per i prodotti lattiero-caseari del regime di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali [5], non devono essere applicate al regime di perfezionamento attivo negli scambi tra stati membri ;

[1] GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.
[3] GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
[4] GU n. L 198 del 25. 7. 1985, pag. 3.
[5] GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27.

considerando che le norme previste per terminare il regime di perfezionamento attivo devono essere estese all'utilizzazione dei documenti T2 ES e T2 PT e dei documenti aventi i medesimi effetti ;

considerando che per gli stessi motivi esposti a riguardo del regime di perfezionamento attivo, le condizioni economiche di cui all'articolo 4, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2763/83, devono essere ritenute soddisfatte per il regime di trasformazione sotto controllo doganale negli scambi all'interno della Comunità ;

considerando che la direttiva 76/119/CEE prevede già, all'articolo 10, paragrafo 4, che, nel caso di merci esportate da uno stato membro per essere sottoposte a perfezionamento passivo e reimportate quali prodotti compensatori in un altro stato membro, l'importo dei dazi all'importazione da dedurre in virtù dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva medesima sia ridotto, se del caso, dell'ammontare dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili se le merci fossero spedite direttamente tra i due stati membri ;

considerando che per garantire l'uguaglianza di trattamento delle merci comunitarie, indipendentemente dallo stato membro da cui provengono, è necessario che il regime di perfezionamento passivo applicato negli scambi tra gli stati membri sia in tutti i casi ritenuto di natura tale da non arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento saranno, se del caso, adattate per tener conto dell'applicazione e decorrere dal 1° gennaio 1987, del regolamento (CEE) n. 1999/85, del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo [1],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

I. Disposizioni preliminari

Articolo 1

1. Fatte salve altre disposizioni comunitarie applicabili in materia, il presente regolamento stabilisce le disposizioni particolari per l'applicazione :

a) del regime di perfezionamento attivo :

— concernente le merci oggetto di scambi all'interno della Comunità ;

— concernente le merci non comunitarie in caso di spedizione totale o parziale dei prodotti compensatori o dei prodotti intermedi in uno stato membro diverso da quello ove è avvenuto il perfezionamento attivo ;

b) del regime di perfezionamento passivo concernente le merci oggetto di scambi all'interno della Comunità ;

c) del regime di trasformazione sotto controllo doganale concernente le merci oggetto di scambi all'interno della Comunità.

2. Per l'applicazione del presente regolamento :

a) gli stati membri della Comunità, nelle sua composizione al 31 dicembre 1985, qui di seguito denominata « Comunità a dieci » sono considerati come un solo stato membro ;

b) per stato membro si intende :

— per la Spagna : il territorio del Regno di Spagna ad eccezione delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla ;

— per il Portogallo : il territorio della Repubblica portoghese ;

— per la Comunità a dieci : il territorio doganale della Comunità, definito dal regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio [2], ad eccezione dei territori elencati nel primo e secondo trattino.

II. Disposizioni relative al perfezionamento attivo di merci comunitarie

Articolo 2

Il regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, consente la lavorazione in uno stato membro, senza alcun onere :

a) di dazi doganali,

b) — per quanto concerne i prodotti contemplati del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio [3]

— per la Spagna e la Comunità a dieci, dell'elemento fisso di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 5, dell'atto di adesione ;

— per il Portogallo e la Comunità a dieci, dell'elemento fisso di cui all'articolo 213, paragrafi 2 e 5, dell'atto suddetto ;

— per la Spagna ed il Portogallo, dell'elemento fisso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 3, dell'atto suddetto ;

— per quanto concerne i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e del riso, dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui agli articoli 78 e 273 dell'atto suddetto ; e

c) delle altre imposizioni istituite, negli scambi tra stati membri, nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli,

[1] GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

[2] GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.

[3] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

delle merci importate da un altro stato membro ove esse soddisfino le condizioni previste agli articoli 9 e 10 del trattato, qualora tali merci siano destinate ad essere esportate totalmente o parzialmente fuori del territorio doganale dello stato membro di perfezionamento, sotto forma di prodotti compensatori.

Il regime del perfezionamento attivo non è tuttavia applicabile quando le merci sono sottoposte soltanto agli importi compensativi monetari.

Articolo 3

Le norme della direttiva 69/73/CEE e delle direttive previste per la sua applicazione, ad esclusione della direttiva 84/318/CEE della Commissione, del 23 maggio 1984, relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva 69/73/CEE [1], si applicano al regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tenuto conto di quanto disposto nel presente regolamento.

Articolo 4

1. Il regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, è ritenuto tale da contribuire a predisporre le condizioni più favorevoli per l'esportazione dei prodotti ottenuti dal perfezionamento stesso, senza che ciò leda gli interessi essenziali dei produttori comunitari.

2. I regolamenti che vietano il ricorso al regime di perfezionamento attivo per alcune merci, non si applicano al regime di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 15 della direttiva 69/73/CEE al regime di perfezionamento attivo definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, intende per :

a) « mercato della Comunità » : il mercato dello stato membro di perfezionamento attivo ;

b) « mercati esterni » : oltre ai mercati dei paesi terzi, anche i mercati degli altri stati membri.

Articolo 6

Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 22 della direttiva 69/73/CEE ai regimi di perfezionamento attivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'esportazione temporanea ai fini di operazioni di perfezionamento complementari da effettuare in un altro stato membro, ha effetti analoghi a quelli di un'esportazione temporanea ai fini di operazioni di perfezionamento complementari da effettuare in un paese terzo.

Articolo 7

Qualora delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono spedite quali prodotti compensatori o intermedi verso un altro stato membro, si applicano, nello stato membro in cui il regime di perfezionamento è autorizzato :

— le imposizioni di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c), previste per le merci importate dallo stato membro di provenienza ;

— degli importi previsti per la spedizione, verso lo stato membro di destinazione, dei prodotti compensatori o intermedi.

Per l'applicazione del presente articolo non si tiene conto degli importi compensativi monetari, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità d'applicazione amministrative degli importi compensativi monetari [2].

III. Disposizioni relative al perfezionamento attivo di merci non comunitarie

Articolo 8

1. Il regime di perfezionamento attivo quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/73/CEE, si considera terminato quando, oltre ai casi previsti dall'articolo 13 della suddetta direttiva, tali prodotti compensatori sono :

a) spediti in un altro stato membro in regime di transito comunitario (procedura esterna) oppure accompagnati da un documento T2 ES oppure T2 PT, o da un documento di effetto equivalente ; o anche

b) posti in zona franca o in regime di deposito doganale per essere successivamente esportati conformemente a quanto disposto alla lettera a).

2. La direttiva 84/318/CEE non è applicabile.

IV. Disposizioni relative al perfezionamento passivo

Articolo 9

1. Il regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), permette la spedizione temporanea di merci da uno stato membro verso un altro stato membro e la successiva reintroduzione sotto forma di prodotti compensatori, in esenzione parziale o totale

a) di dazi doganali :

b) — per quanto concerne i prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 3033/80 :

— per la Spagna e la Comunità a dieci, dell'elemento fisso di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 5, dell'atto di adesione ;

— per il Portogallo e la Comunità a dieci, dell'elemento fisso di cui all'articolo 213, paragrafi 2 e 5, dell'atto suddetto ;

— per la Spagna ed il Portogallo, dell'elemento fisso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 3, dell'atto suddetto ;

[1] GU n. L 166 del 26. 6. 1984, pag. 19.

[2] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.

— per quanto concerne i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e del riso, dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui agli articoli 78 e 273 dell'atto suddetto ;

dopo che tali merci sono state oggetto, nello stato membro di destinazione, di una o più operazioni di perfezionamento.

2. Le norme fissate dalla direttiva 76/119/CEE e le direttive previste per la sua applicazione sono applicabili al regime di cui al paragrafo 1.

3. Il regime di cui al paragrafo 1 è ritenuto tale da non ledere gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari.

4. Al momento del vincolo delle merci al regime di perfezionamento passivo non vengono applicati gli importi istituiti nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli relativamente a merci spedite verso lo stato membro di perfezionamento.

Tuttavia gli importi compensativi monetari sono applicabili.

V. Disposizioni relative alla trasformazione sotto controllo doganale

Articolo 10

1. Il regime di trasformazione sotto controllo doganale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), consente la lavorazione in uno stato membro di merci comunitarie importate da un altro stato membro.

2. Le norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2763/83 e dai regolamenti adottati per la sua applicazione si applicano al regime di cui al paragrafo 1.

3. Il regime di cui al paragrafo 1 è ritenuto tale da contribuire a favorire la creazione od il mantenimento di un'attività di trasformazione delle merci nella Comunità, senza ledere gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci similari.

VI. Disposizioni finali

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è applicabile fintantoché delle imposizioni diverse dagli importi compensativi monetari sono riscosse in occasione degli scambi all'interno della Comunità :

a) alle merci tal quali soggette ad una di queste imposizioni, quando trattasi della sua applicazione nei casi di cui ai titoli II, IV e V ;

b) ai prodotti compensatori soggetti ad una di queste imposizioni, quando trattasi della sua applicazione nei casi di cui al titolo III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente